



Oggetto: Allegato III 36

Autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

La presente autorizzazione generale dettaglia le condizioni e prescrizioni tecniche per avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, ai sensi dell'art.272 e dell'art.275, comma 20, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La presente sostituisce l'autorizzazione generale adottata Decreto del Presidente della Provincia N.59 del 11/06/2019 per gli *"impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso"*, in sostituzione di quella approvata con Delibera della Giunta N.286 del 04/07/2005.

Art.1

Per le definizioni riportate nel presente documento è necessario fare riferimento a quelle descritte nella Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. riguardante le emissioni in atmosfera.

Nell'ambito del presente atto, per attività deve intendersi l'insieme delle operazioni che producono emissioni in atmosfera.

Se più impianti aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati ad attività tra loro identiche o comunque riconducibili alla medesima fattispecie, questi sono, in via generale, considerati come un unico impianto.

Art.2

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale, gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso che rispettano i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni previsti dalla vigente normativa di attuazione della direttiva 1999/13/Ce.

In particolare, negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e nelle pulitintolavanderie a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993, n.549 e delle sostanze o miscele/preparati classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Tali impianti possono operare secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

- lavaggio
- centrifugazione
- asciugatura
- deodorizzazione
- distillazione e recupero solvente.

Tutte le fasi devono essere svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio o attraverso i materiali lavati.

Gli impianti devono essere dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10°C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Gli impianti devono garantire un'emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.

Non possono comunque avvalersi dell'autorizzazione generale gli stabilimenti/impianti in cui siano previste emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art.3

La richiesta per avvalersi della presente autorizzazione, fatta salva l'applicazione del DPR 59/2013, deve essere redatta conformemente al modello di adesione appositamente predisposto ed inviata per via telematica (in bollo) al SUAP che provvederà a trasmetterla alla Provincia, all'ARPAM, all'AST ed al Comune territorialmente competenti come dettagliato nell'Allegato II.

Deve comunque essere presentata domanda in procedura ordinaria nel caso in cui questa non possa avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale.

Per i nuovi impianti e per le modifiche impiantistiche, sia l'autorizzazione a carattere generale che quella ordinaria sono di carattere preventivo.

Art.4

La presente adesione riguarda esclusivamente gli impianti dedicati all'attività di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività. L'autorizzazione in via generale di cui al presente atto comprende anche le emissioni derivanti dalla fase di asciugatura solo se tale fase viene effettuata con le modalità sopra riportate.

Art.5

Le aziende che si avvalgono della presente autorizzazione a carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, sono tenuti all'osservanza dei seguenti limiti e prescrizioni in aggiunta a quelle contenute nell'art.2:

- a) L'impianto deve essere costruito e condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta nella richiesta di adesione e nel rispetto delle prescrizioni formulate con il presente atto e nelle altre norme se e per quanto applicabili;
- b) È obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti e sulla prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- c) Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi con le modalità indicate nel successivo art.6;
- d) Il gestore deve conservare nella sede presso cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione;
- e) L'impresa dovrà eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al presente atto;
- f) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto dei limiti di emissione stabiliti nel presente atto;
- g) Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso;
- h) Il gestore che intende installare, modificare o trasferire uno o più impianti deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'autorità competente, al sindaco e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito, ai sensi dell'art.269, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio;
- i) Gli impianti devono garantire un'emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.

Sono comunque fatti salvi gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in particolare dall'art.270 del medesimo decreto.

Art.6

- a) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi, il gestore deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:
 - il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A);
 - la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B);
 - giornalmente, il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg;
 - la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
 - il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E);
- b) Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20 g/kg, ovvero che:
(A+ΣB-ΣD-E) / (ΣC) < 0,020 dove Σ indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato;
- c) Il suddetto piano di gestione dei solventi predisposto secondo le modalità indicate nei punti precedenti deve essere trasmesso in via telematica alla Provincia entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

d) Il gestore deve conservare nella sede presso cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo copia delle registrazioni e del piano di gestione dei solventi, di cui al presente articolo.

Art.7

I gestori di stabilimenti autorizzati, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e messi a regime che intendono aderire all'autorizzazione generale di cui al presente atto, assicurano il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in possesso fino alla data di adesione. Deve essere comunque richiesta la contestuale revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o della modifica dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata ai sensi del DPR 59/2013.

Art.8

I gestori degli impianti che hanno aderito all'autorizzazione generale di cui alla Delibera della Giunta della Provincia di Ascoli Piceno N.286 del 04/07/2005 ovvero ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia N.59 del 11/06/2019 possono continuare a operare lecitamente e legittimamente, per il periodo stabilito ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Per quanto sopra, i suddetti gestori potranno continuare a riferirsi all'autorizzazione generale a cui hanno aderito per comunicare l'intenzione di apportare modifiche al ciclo tecnologico di interesse per le emissioni.